

Le Pensioni nel 2018

In linea generale sono confermati i requisiti vigenti nell'anno 2017.

Le variazioni si possono registrare nell'ampliamento della categorie (categoria lavori gravosi) che possono accedere all'Ape social ed al canale "lavoratori precoci" (52 settimane lavorate prima del 19° anno di vita).

Dovrebbe giungere poi a conclusione l'iter inerente all'Ape volontaria che non è altro che prestito commisurato e garantito dalla pensione di vecchiaia, erogato dalla banca in quote mensili per 12 mensilità, che il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto. È riconosciuta in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 (articolo 1, comma 166 e seguenti, legge di Bilancio 2017). Il soggetto che ne fa richiesta di accedere al beneficio deve avere queste caratteristiche:

- avere almeno 63 anni di età e 20 anni di contributi;
- maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi;
- avere un importo della futura pensione mensile, al netto della rata di ammortamento per il rimborso del prestito richiesto, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
- non essere titolare di pensione diretta o di assegno ordinario di invalidità.

Di seguito la sintesi dei requisiti generali pretesi dalla norma per l'accesso al trattamento di pensione.

Pensione Vecchiaia

Per centrare l'uscita è necessario perfezionare almeno **66 anni e 7 mesi di età** (65 anni e 7 mesi le lavoratrici dipendenti del settore privato, 66 anni e 1 mese le autonome) unitamente a **20 anni di contributi** (pensione di vecchiaia)

Pensione anticipata.

oppure, indipendentemente dall'età anagrafica, **42 anni e 10 mesi di contributi** (41 anni e 10 mesi le donne) .

Dal 1° maggio 2017

però i [lavoratori precoci](#), cioè coloro che hanno svolto almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età, e che si riconoscono in [alcuni profili di tutela](#) potranno godere del pensionamento anticipato a **41 anni di contributi** a prescindere dall'età anagrafica.

Sempre dal 1° maggio 2017

i lavoratori che hanno compiuto **il 63° anno** di età potranno, inoltre, godere dell'[APE Sociale](#), per raggiungere l'età necessaria per la pensione di vecchiaia. Questi strumenti, è bene ricordarlo, non sono una pensione ma una sorta di reddito ponte che viene erogato dallo Stato (nell'[APE](#) sociale).

OPZIONE DONNA

Per effetto di una modifica contenuta nella legge di bilancio 2017 viene consentita l'uscita anche delle lavoratrici che hanno raggiunto i **57 anni** età unitamente a **35 anni di contributi entro il 31.12.2015** a condizione che optino per la liquidazione della pensione con il [sistema contributivo](#) (cd. [opzione donna](#)).

Lavoratori in possesso di contribuzione **SOLO** dopo il 31.12.1995

Pensione anticipata **42 anni e 10 mesi di contributi** (41 anni e 10 mesi le donne) oppure **anni 63 e mesi 7 con 20 anni di contributi** effettivi a condizione che l'importo della pensione sia 2,8 volte l'assegno sociale (€ 1250)

Pensione di vecchiaia anni 66 e mesi 7 e 20 anni di contribuzione a condizione che l'importo della pensione sia 1.5 volte l'assegno sociale (€ 670) oppure a prescindere dall'importo della pensione anni 70 e mesi 7 con 5 anni di contributi.

TOTALIZZAZIONE

La totalizzazione rimane opzione alternativa alla ricongiunzione dei contributi ed al cumulo contributivo.

Prevede il calcolo contributivo del trattamento finale, **salva la condizione** di maturazione all'interno di una delle posizioni assicurative di un diritto autonomo a pensione.

I requisiti di accesso tramite la totalizzazione sono:

- 40 anni e 7 mesi di contributi a prescindere dall'età con finestra mobile di 21 mesi (decorrenza pensione) oppure
- 65 anni e 7 mesi di età e 20 di contributi con finestra mobile di 18 mesi

CUMULO GRATUITO

Dal 1° gennaio 2013 i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, degli iscritti alla Gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO - comprese, dal 1° gennaio 2017, le Casse libero-professionali - possono cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione.

Ciò a condizione che:

- non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni;
- non posseggano i requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in nessuna delle forme assicurative oggetto del cumulo.
- La facoltà può essere esercitata per la liquidazione dei seguenti trattamenti pensionistici:
 - di vecchiaia con i requisiti anagrafici e contributivi previsti;
 - anticipata con i requisiti contributivi previsti dalla legge vigente (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne nel triennio 2016-2018, (da adeguare alla speranza di vita per gli anni seguenti);
 - per inabilità;
 - ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione presso una delle Gestioni assicurative interessate al cumulo.

Il criterio di calcolo dell'assegno ottenuto con il cumulo non segue la regola del sistema contributivo, come nella totalizzazione, ma viene applicato il criterio pro-rata, con le regole in vigore in ciascuna gestione.

A differenza di quanto avviene per la totalizzazione (decorrenza differita a 18 mesi per la pensione di vecchiaia e 21 mesi per la pensione di anzianità), la pensione (vecchiaia/anzianità) ottenuta grazie all'istituto del cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

La decorrenza della pensione di inabilità è attribuita secondo i criteri vigenti nella gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante. La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa e pertanto i trattamenti liquidati in base alle disposizioni sul cumulo devono avere decorrenza successiva al 1° febbraio 2013 (successiva al 1° febbraio 2017, in caso di contribuzione versata presso una Cassa professionale).

TRATTAMENTI DI INVALIDITA'

Sono previsti distinte prestazioni: la pensione di inabilità, la pensione per inabilità a proficuo lavoro/alla mansione, la pensione di privilegio.

Pensione d'inabilità art. 2 c. 12 L. 335/95

E' la stessa prestazione prevista per i dipendenti del settore privato. Il soggetto riconosciuto inabile, che si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ha diritto ad una pensione costituita dal trattamento

effettivamente maturato sulla base della contribuzione versata, maggiorato di una quota pari a quella che avrebbe maturato se avesse continuato a lavorare sino all'età di 60 anni (uomini e donne), entro il limite di 40 anni. Ai fini del perfezionamento del diritto la pensione di inabilità è richiesto il possesso di un minimo di 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 anni presenti nel quinquennio precedente la presentazione della domanda.

Pensione per inabilità a proficuo lavoro / alla mansione

Il dipendente può essere collocato a riposo a seguito di accertamento dello stato di salute se viene riscontrata una delle seguenti condizioni: inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, ovvero inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte. Indipendentemente dall'età anagrafica, il diritto al trattamento di pensione richiede almeno:

- 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile, in caso di collocamento a riposo per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro;
- 19 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile, in caso di collocamento a riposo per inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte.

Gli iscritti alla Cassa Stato cessati dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio hanno diritto a pensione di inabilità se hanno almeno 15 anni di servizio effettivo (14 anni, 11 mesi e 16 giorni).